



Eolie, Patrimonio
dell'Umanità

COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

Ordinanza n. 01 /2011

Lipari, 17/01/2011

Il Sindaco di Lipari

Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3225/2002 e s.m.i.

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 3225 del 02/07/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 162 del 12/07/2002, e s.m.i., emanata allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza del Comune di Lipari, connessa al massiccio flusso turistico.

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3749 del 19/03/2009, pubblicata nella G.U. 2 aprile 2009, n. 77.

PRESO ATTO che all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza sopra evidenziata è prevista l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto, per le tratte riguardanti le isole che costituiscono il Comune di Lipari e l'applicazione di pari contributo ai passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti del Comune di Lipari o nelle rade circostanti.

PRESO ATTO altresì che al comma 4 del sopra citato art. 2 è prevista l'istituzione di un contributo per lo svolgimento di attività escursionistica sulla sommità dei Vulcani

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/01/2011 lo stato di emergenza del territorio delle Isole Eolie è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011.

VERIFICATO che la sopra citata Ordinanza 3225/2002, come modificata dall'Ordinanza n. 3749/2009, prevede espressamente che l'istituzione del contributo va effettuata tramite ordinanza emanata dal Sindaco di Lipari, che dovrà contenere importo, tempi, modalità di applicazione e riscossione del contributo e destinazione dei proventi, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Ministeriale.

RAVVISATA la necessità di applicare anche per l'anno 2011 i contributi sopra evidenziati, che d'ora in avanti saranno rispettivamente definiti "ticket d'ingresso" e "ticket d'accesso alle sommità dei Vulcani", al fine di provvedere ad acquisire le necessarie risorse finanziarie per disporre interventi urgenti e indifferibili sul territorio del Comune di Lipari.

ORDINA

Per quanto sopra evidenziato che qui si intende integralmente richiamato

1. Per l'anno 2011 è istituito nel territorio del Comune di Lipari un "ticket d'ingresso" regolato dalle disposizioni di cui all'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Per l'anno 2011 è istituito nel territorio del Comune di Lipari un "ticket d'accesso alle sommità dei vulcani" regolato dalle disposizioni di cui all'Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà affissa all'allo pretorio del Comune di Lipari, è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e farla rispettare.



Sindaco del Comune di Lipari
Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie
Ord. n. 3225/02 - n. 3266/03 - n. 3749/09
(Dot. Mariano Bruno)

Ordinanza del Sindaco di Lipari
Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie – O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.

Istituzione di un contributo denominato "ticket d'ingresso"

Allegato A

Regolamento di attuazione

Art. 1

Istituzione del contributo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 3225 del 02/07/2002 e s.m.i., emanata allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza del Comune di Lipari, connessa al massiccio flusso turistico, è istituito, per l'anno 2011, apposito contributo denominato "ticket d'ingresso" da applicare secondo le disposizioni del presente regolamento di attuazione.

Art. 2

Importo del contributo

1. Il contributo definito "ticket d'ingresso" sarà pari ad un euro (€ 1,00) per singolo biglietto d'entrata e/o passeggero delle compagnie di navigazione e per ogni occupante di natanti privati.

Art. 3

Zone di applicazione del contributo

1. Il contributo sarà applicato nell'ambito del territorio del Comune di Lipari che comprende le isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi.
2. Il contributo è dovuto per le tratte provenienti da località non comprese nel territorio del Comune di Lipari.

Art. 4

Soggetti passivi

1. Il contributo è dovuto da:
 - a) tutti i passeggeri delle compagnie di navigazione pubbliche o private che esercitano su tratte che hanno come destinazione i porti delle isole del Comune di Lipari;
 - b) tutti i passeggeri delle compagnie e/o delle società e/o di privati che effettuano il trasporto a mezzo elicotteri per le tratte riguardanti le isole che costituiscono il Comune di Lipari;
 - c) tutti i passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti delle isole del Comune di Lipari e nelle rade circostanti.

2. Il biglietto attestante il pagamento del contributo denominato "*ticket d'ingresso*" dovrà riportare la data del giorno di rilascio, avrà validità esclusivamente per quel giorno e dovrà essere adeguatamente obliterato.
3. I passeggeri di natanti privati potranno utilizzare il ticket pagato per 7 giorni consecutivi dalla data del rilascio in ogni approdo e/o rada del territorio del Comune di Lipari.

Art. 5

Casi di esenzione o di esclusione

1. Sono esclusi dall'applicazione del contributo:
 - a) i passeggeri che dimostreranno di essere residenti nelle Eolie, compresa l'isola di Salina;
 - b) i passeggeri che usufruiscono di abbonamenti acquistati per pendolarismo connesso a incombenze di lavoro;
 - c) i passeggeri che usufruiscono, in virtù delle norme in vigore, delle stesse agevolazioni tariffarie previste per i residenti;
 - d) i passeggeri che sono in possesso di biglietto acquistato prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza di istituzione del contributo;
 - e) i passeggeri che transitano con aliscafi o navi di linea (esclusivamente Siremar – Snav - N.G.I. – Ustica Lines) nella tratta singola dall'isola di Salina al territorio del Comune di Lipari;
 - f) i passeggeri di età inferiore a quella prevista per il regolare pagamento del biglietto dalla società di navigazione;
 - g) le guide regolarmente autorizzate che non pagano il biglietto della tratta;
 - h) i passeggeri delle navi crociera che non attraccano nei porti delle isole, sostano in rada e garantiscono ai propri clienti trattamento di vitto e alloggio a bordo.

Art. 6

Riscossione e riversamento del contributo

1. Il contributo sarà riscosso dalle compagnie di navigazione che riverseranno lo stesso nella contabilità speciale intestata al "Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i." entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di competenza. Ai soggetti di cui al presente comma viene riconosciuto un compenso/commissione pari al 5% delle somme riscosse, lo stesso compenso potrà essere trattenuto direttamente sui riversamenti da effettuare, previa emissione di documento contabile fiscalmente valido relativo alla provvigione riscossa.
2. Tutte le informazioni sulle modalità del riversamento da effettuare mensilmente potranno essere richieste al seguente numero di fax 090/9811691.
3. Le compagnie di navigazione devono riscuotere il contributo per mezzo dei propri sistemi di bigliettazione, introducendo nel biglietto la voce specifica aggiuntiva denominata "*ticket d'ingresso*".
4. Per il contributo dovuto da passeggeri di natanti da diporto che attraccano nei pontili galleggianti o nei campi boa alla riscossione deve provvedere il titolare della concessione demaniale introducendo nel biglietto o ricevuta fiscale, rilasciata per l'attracco, la voce specifica aggiuntiva

denominata “*ticket d’ingresso*” che deve essere proporzionale al n. di passeggeri del natante. Il titolare della concessione demaniale dovrà effettuare i riversamenti sulla contabilità speciale intestata alla gestione emergenziale, nel rispetto dei tempi e delle modalità sopra evidenziate per le compagnie di navigazione. Ai soggetti di cui al presente comma viene riconosciuto un compenso/commissione pari al 5% delle somme riscosse, lo stesso compenso potrà essere trattenuto direttamente sui riversamenti da effettuare, previa emissione di documento contabile fiscalmente valido relativo alla provvigione riscossa.

5. Per il contributo dovuto da passeggeri di natanti da diporto alla riscossione potrà provvedere anche eventuale incaricato nominato dal “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.”. Lo stesso incaricato dovrà effettuare i riversamenti sulla contabilità speciale intestata al “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.”, nel rispetto dei tempi e delle modalità sopra evidenziate per le compagnie di navigazione.
6. I soggetti che provvedono alla riscossione sono tenuti a rendicontare, sui moduli appositamente predisposti dalla gestione emergenziale, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di competenza gli importi incassati per i relativi contributi ed inviare copia della ricevuta dei versamenti mensili effettuati. Le comunicazioni vanno inoltrate al n. di fax 090/9811691 o consegnate al protocollo generale del Comune di Lipari affinché siano assegnate alla gestione emergenziale.
7. Il controllo del regolare riversamento del contributo potrà essere effettuato dai corpi di polizia e di vigilanza operanti nel comprensorio, dalla Guardia di Finanza o da appositi incaricati dalla gestione emergenziale. Gli stessi potranno esercitare ogni forma di attività ispettiva e di verifica, anche di documentazione fiscale, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni del presente atto.

Art. 7

Destinazione dei proventi

1. Gli introiti realizzati a seguito dell’introduzione del “*ticket d’ingresso*” saranno utilizzati per:
 1. acquisto, manutenzione e funzionamento di dissalatori di acqua marina;
 2. realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di accesso ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo;
 3. acquisizione di mezzi per il pubblico soccorso;
 4. potenziamento delle strutture e dei servizi ospedalieri;
 5. realizzazione e potenziamento di opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il miglioramento della viabilità;
 6. ripristino e messa in sicurezza della piattaforma per elicotteri nell’isola di Stromboli;
 7. realizzazione interventi previsti nelle finalità e negli articolati dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 3225/2002 e s.m.i. e dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003 e s.m.i..

Art. 8

Accertamento, controllo e obblighi dei comandi di bordo

1. Il controllo del regolare pagamento del contributo sarà effettuato dai corpi di polizia e di vigilanza operanti nel comprensorio, dalla Guardia di Finanza o da appositi incaricati dal “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. 3225/2002 e s.m.i.”. Gli stessi potranno esercitare ogni forma di attività ispettiva e di verifica, ivi compreso l’accesso ai natanti, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni del presente atto.
2. I corpi di polizia e di vigilanza, la Guardia di Finanza ed eventuali incaricati dal “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. 3225/2002 e s.m.i.” provvederanno, nel caso di verifica di infrazioni che determinano reati fiscali, ad informare le autorità competenti per i provvedimenti previsti dalle norme in vigore.
3. I comandi di bordo delle navi maggiori (iscritte nelle matricole) hanno l’obbligo, all’atto della partenza dal porto esterno al territorio del Comune di Lipari, di annotare nel giornale nautico (parte IV) il numero di passeggeri presenti a bordo.
4. I comandi di bordo delle navi minori (iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti) hanno l’obbligo, all’atto della partenza dal porto esterno al territorio del Comune di Lipari, di annotare su apposito registro, che sarà ritirato presso gli uffici della gestione emergenziale, il numero dei passeggeri presenti a bordo, gli stessi sono tenuti, su richiesta dei soggetti incaricati del controllo, ad attestare, su apposito modello che sarà loro consegnato per ricevuta, il numero di passeggeri che sono sbarcati sul territorio del Comune di Lipari nel momento in cui il controllo viene esercitato.

Art. 9

Sanzioni

1. La sanzione da applicare in caso di violazione agli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà pari, per ogni passeggero o occupante di natante privato sprovvisto di biglietto riportante il pagamento del “*ticket d’ingresso*”, a:
 - € 10,00 a carico del passeggero o occupante di natante privato.
 - € 100,00 a carico dell’armatore o del comandante o del titolare della concessione.
2. La stessa sanzione sarà applicata nel caso in cui il biglietto non riporti la data del giorno di emissione.
3. Il pagamento può essere effettuato entro 60 gg. dalla data di notificazione del verbale di contestazione con versamento sulla contabilità speciale intestata al “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.” nei modi e termini che saranno indicati nello stesso verbale.
4. Qualora non abbia luogo il pagamento di cui sopra, si procederà a mezzo ingiunzione ai sensi della normativa in vigore e all’importo della sanzione si aggiungerà quello degli interessi legali e delle spese di procedura.

Art. 10

Poteri del Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.

1. Ai fini del controllo dei dati relativi ai riversamenti effettuati dalle compagnie di navigazione il “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.” può richiedere alle stesse ogni atto e/o documento relativo ai flussi di passeggeri verso il territorio del Comune di Lipari.

2. Il “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.” ha facoltà, per esercitare i controlli ritenuti necessari, di utilizzare dati e notizie acquisiti da altri enti o uffici pubblici e privati.
3. La mancata risposta nei termini assegnati dal “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.” può comportare l’accesso ai locali e ai documenti delle compagnie di navigazione che sono tenute al riversamento delle somme, al fine di rilevare gli esatti importi delle somme di competenza. L’accesso è autorizzato dal “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.”.
4. Sono incaricati degli accessi e della rilevazione delle somme spettanti all’ente tutte le forze di polizia e di vigilanza ed eventuali collaboratori del Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i..
5. I dati richiesti vengono acquisiti in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente Ordinanza ed assumono il carattere di riservatezza ai sensi della Legge 675/96 sulla *“Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”*.

Art. 11

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Ordinanza del Sindaco di Lipari
Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie – O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.

Istituzione di un contributo denominato “ ticket d’accesso alle sommità dei vulcani”

Allegato B

Regolamento di attuazione

Art. 1

Istituzione del contributo

1. Ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 3225 del 02/07/2002 e s.m.i., emanata allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza del Comune di Lipari, connessa al massiccio flusso turistico, è istituito, per l’anno 2011, per le isole di Vulcano e Stromboli, apposito contributo denominato “*ticket d’accesso alle sommità dei vulcani*” da applicare secondo le disposizioni del presente regolamento di attuazione.

Art. 2

Importo del contributo

1. Il contributo definito “*ticket d’accesso alle sommità dei Vulcani*” sarà pari a tre euro (€ 3,00) per persona che effettua attività escursionistica sulle sommità dei Vulcani.

Art. 3

Zone di applicazione del contributo

1. Il contributo sarà applicato per l’accesso alle sommità dei vulcani con manifestazioni di vulcanismo e in particolare i due presenti nelle isole di Stromboli e Vulcano.
2. Si intende per sommità dei Vulcani la zona individuata dagli appositi provvedimenti in materia.

Art. 4

Soggetti passivi

1. Il contributo è dovuto da chiunque effettui attività escursionistica sulle sommità dei vulcani come sopra specificate.

2. Il biglietto attestante il pagamento del contributo dovrà riportare la data del giorno di rilascio, avrà validità esclusivamente per quel giorno e dovrà essere adeguatamente obliterato.
- 3.

Art. 5

Casi di esenzione o di esclusione

1. Sono esclusi dall'applicazione del contributo:
 - a) le guide regolarmente autorizzate;
 - b) i componenti delle forze armate e/o di polizia e/o di soccorso;
 - c) gli escursionisti che dimostreranno di essere residenti nelle Eolie, compresa l'isola di Salina.

Art. 6

Riscossione e riversamento del contributo

1. Il contributo sarà riscosso dalle guide autorizzate che riverseranno lo stesso nella contabilità speciale intestata al Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i. entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di competenza. Ai soggetti di cui al presente comma viene riconosciuto un compenso/commissione pari al 10% delle somme riscosse, lo stesso compenso potrà essere trattenuto direttamente sui riversamenti da effettuare, previa emissione di documento contabile fiscalmente valido relativo alla provvigione riscossa, ad eccezione dei casi di emissione di ricevuta soggetta a ritenuta alla fonte per i quali la provvigione/compenso sarà corrisposta/o dalla gestione emergenziale con apposito atto di liquidazione.
2. Il contributo potrà essere riscosso anche da eventuale incaricato (agenzia e/o soggetto legalmente riconosciuto) nominato dal "Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.". Ai soggetti di cui al presente comma viene riconosciuto un compenso/commissione pari al 10% delle somme riscosse, lo stesso compenso potrà essere trattenuto direttamente sui riversamenti da effettuare, previa emissione di documento contabile fiscalmente valido relativo alla provvigione riscossa, ad eccezione dei casi di emissione di ricevuta soggetta a ritenuta alla fonte per i quali la provvigione/compenso sarà corrisposta/o dalla gestione emergenziale con apposito atto di liquidazione. Lo stesso incaricato dovrà effettuare i riversamenti sulla contabilità speciale intestata al "Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.", nel rispetto dei tempi e delle modalità sopra evidenziate per le guide autorizzate.
3. Tutte le informazioni sulle modalità del riversamento da effettuare mensilmente potranno essere richieste al seguente numero di fax 090/9811691.
4. Per il contributo dovuto da escursionisti di zone per le quali non è obbligatoria l'assistenza di guide autorizzate alla riscossione si potrà provvedere anche con eventuale incaricato (agenzia e/o soggetto legalmente riconosciuto) nominato dal Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.. Ai soggetti di cui al presente comma viene riconosciuto un compenso/commissione pari al 10% delle somme riscosse, lo stesso compenso potrà essere trattenuto direttamente sui riversamenti da effettuare, previa emissione di documento contabile fiscalmente valido relativo alla provvigione riscossa, ad eccezione dei casi di emissione di ricevuta soggetta a ritenuta alla fonte per i quali la provvigione/compenso sarà corrisposta/o dalla gestione emergenziale con apposito atto di liquidazione. Lo stesso incaricato dovrà effettuare

i riversamenti sulla contabilità speciale intestata al “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.”, nel rispetto dei tempi e delle modalità sopra evidenziate per le guide autorizzate.

5. Le guide autorizzate devono riscuotere il contributo per mezzo di appositi ticket che dovranno essere rilasciati ai clienti in aggiunta al costo del servizio. Gli eventuali incaricati (agenzie e/o soggetti legalmente riconosciuti) devono riscuotere il contributo per mezzo di appositi ticket che dovranno essere rilasciati agli escursionisti.
6. I soggetti che provvedono alla riscossione sono tenuti a rendicontare, sui moduli appositamente predisposti dalla gestione emergenziale, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di competenza, gli importi incassati per i relativi contributi ed inviare copia della ricevuta dei versamenti mensili effettuati. Le comunicazioni vanno inoltrate al n. di fax 090/9811691 o consegnate al protocollo generale del Comune di Lipari affinché siano assegnate alla gestione emergenziale.

Art. 7

Destinazione dei proventi

1. Gli introiti realizzati a seguito dell'introduzione del “*ticket d'accesso alle sommità dei vulcani*” saranno utilizzati dal Comune di Lipari per:
 1. acquisto, manutenzione e funzionamento di dissalatori di acqua marina;
 2. realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di accesso ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo;
 3. acquisizione di mezzi per il pubblico soccorso;
 4. potenziamento delle strutture e dei servizi ospedalieri;
 5. realizzazione e potenziamento di opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il miglioramento della viabilità;
 6. ripristino e messa in sicurezza della piattaforma per elicotteri nell'isola di Stromboli;
 7. realizzazione interventi previsti nelle finalità e negli articolati dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 3225/2002 e s.m.i. e dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003 e s.m.i..

Art. 8

Accertamento e controllo

1. Il controllo del regolare pagamento del contributo sarà effettuato dai corpi di polizia e di vigilanza operanti nel comprensorio, dalla Guardia di Finanza o da appositi incaricati dal “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.”. Gli stessi potranno esercitare ogni forma di attività ispettiva e di verifica.
2. I corpi di polizia e di vigilanza, la Guardia di Finanza ed eventuali incaricati dal “Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.” cureranno nel caso di verifica di infrazioni che determinano reati fiscali ad informare le autorità competenti per i provvedimenti previsti dalle norme in vigore.

Art. 9

Sanzioni

1. La sanzione da applicare in caso di violazione agli obblighi di cui al presente provvedimento sarà pari, salvo che il fatto non costituisca reato, per ogni persona sprovvista del *“ticket d'accesso alle sommità dei Vulcani”* a:
 - a) € 10,00 a carico dell'escursionista
 - b) € 100,00 a carico della guida o dell'agenzia e/o soggetto incaricato
2. La stessa sanzione sarà applicata nel caso in cui il biglietto non riporti la data del giorno di emissione.
3. Il pagamento può essere effettuato entro 60 gg. dalla data di notificazione del verbale di contestazione con versamento sulla contabilità speciale intestata al *“Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.”* nei modi e termini che saranno indicati nello stesso verbale.
4. Qualora non abbia luogo il pagamento di cui sopra, si procederà a mezzo ingiunzione ai sensi della normativa in vigore e all'importo della sanzione si aggiungerà quello degli interessi legali e delle spese di procedura.

Art. 10

Poteri del Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.

1. Ai fini del controllo dei dati relativi ai riversamenti effettuati il *“Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.”* può richiedere ogni atto e/o documento relativo ai flussi di escursionisti verso le sommità dei Vulcani.
2. Il *“Sindaco di Lipari Funzionario Delegato Emergenza Isole Eolie - O.M.I. n. 3225/2002 e s.m.i.”* ha facoltà, per esercitare i controlli ritenuti necessari, di utilizzare dati e notizie acquisiti da altri enti o uffici pubblici e privati.
3. I dati richiesti vengono acquisiti in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente Ordinanza ed assumono il carattere di riservatezza ai sensi della Legge 675/96 sulla *“Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”*.

Art. 11

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.